



MANIFESTO DEGLI STUDI

(protocollo n. 0322 – U del 05.07.2016)

Anno Accademico 2016/2017

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1. Finalità del Manifesto degli studi	4
1.2. Strutture di riferimento	4
1.3. Ulteriore documentazione di riferimento	4
1.3. Otteriore documentazione di inferimento	
	_
2. OFFERTA FORMATIVA	5
3. DOMANDE, ADEMPIMENTI E SESSIONI D'ESAME	5
3.1. Domande	<u>5</u>
3.2. Adempimenti	5
3.3. Sessioni di esami	5
4. AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE	6
4. Avivinosione E invivial Ricolazione	6
4.1. Requisiti di ammissione	6
4.1.2. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di primo livello	6
4.1.2. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di primo livello	
4.1.5. Thori di studio per i accesso di corsi accadennei di secondo riverio	6
4.1.4. Titoli di studio conseguiti all'estero	
4.1.5. Competenze musicali 4.1.6. Competenze linguistiche per i cittadini stranieri	7
4.1.6. Competenze linguistiche per i cittadini stranieri	7
4.2. Esame di ammissione 4.2.1. Modalità di esame e graduatorie	
4.2.1. Modalità di esame e graduatorie	7
4.2.2. Accesso all'esame di ammissione	8
4.3. Immatricolazione al primo anno	8
4.3.1. Domanda di immatricolazione	8
4.3.2. Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione	8
5. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	Q
5.1. Domanda di iscrizione 5.2. Documenti da allegare alla domanda di iscrizione	
5.2. Documenti da anegare ana domanda di isenzione	
6. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	9
6.1. Criteri generali	9
6.2. Ripetibilità della domanda e limitazioni	10
6.3. Perdita della qualifica di studente impegnato a tempo parziale	
6.4. Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale	10
7. STUDENTI FUORI CORSO	10
O TO A CEEDIMENT ED A CONCEDIVATORI O ALTRE ICTITUZIONI ACCADEMICHE	11
8. TRASFERIMENTI FRA CONSERVATORI O ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE	<u>11</u>
8.1. Trasferimenti in entrata	11
8.1.1. Criteri generali	11
8.1.2. Domanda di trasferimento	11
8.2. Trasferimenti in uscita	11
8.2.1. Criteri generali	11
8.2.2. Rimborso di contributi e tasse 8.3. Passaggi di corso di studio nell'ambito dell' ISSM "Luigi Boccherini	11
8.3. Passaggi di corso di studio nell'ambito dell'ISSM "Luigi Boccherini	
8.3.1. Criteri generali	12
8.3.2. Domanda di passaggio di corso	12

9. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA	12
9.1. Sospensione della carriera	12
9.1.1. Criteri generali	12
9.1.2. Domanda di sospensione della carriera	13
9.2. Riattivazione della carriera dopo la sospensione	13
10. RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E DECADIMENTO DAGLI STUDI _	13
10.1. Rinuncia al proseguimento degli studi	13
10.2. Decadimento dagli studi	13
11. CONTRIBUTI E TASSE REGIONALI	14
11.1. Primo anno accademico di frequenza	14
11.1.1. Contributo di immatricolazione	14
11.1.2. Anni successivi al primo	14
11.1.3.Contributo accademico	14
11.1.4. Diritto allo studio	15
11.1.5. Esoneri dal pagamento del contributo accademico	15
11.1.6. Riduzioni nel pagamento dei contributi accademici	15
11.1.7. Altre riduzioni	15
11.2. Tasse regionali per il diritto allo studio universitario	15
11.3. Soprattasse per ritardi nei versamenti dei contributi accademici	15
11.4. Studenti fuori corso	16
11.5. Studenti impegnati a tempo parziale	16
11.6. Studenti diplomandi	16
12. BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE	
12.1. Borse di studio	16
12.2. Collaborazioni a tempo parziale	16
13. NORME SUGLI ESAMI	16
13.1. Adempimenti dello studente	16
13.2. Adempimenti del docente	17
13.3. Norme generali sugli esami	17
13.4. Media ponderata e voto di laurea	17

1. INTRODUZIONE

1.1. Finalità del presente Manifesto degli studi

Il Manifesto degli studi ha lo scopo di dare informazioni sui corsi di Diploma accademico di primo e di secondo livello attivi presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali (di seguito ISSM) "Luigi Boccherini" e sugli altri adempimenti formali e amministrativi di interesse degli studenti.

I corsi di diploma accademico di primo e secondo livello si fondano sui seguenti presupposti:

- il possesso di un titolo di studio e una preparazione musicale idonei;
- il superamento dell'esame di selezione;
- il pagamento delle tasse di frequenza;
- la durata normale di tre anni accademici per i corsi di primo livello e di due anni accademici per i corsi di secondo livello;
- la frequenza delle attività formative;
- la partecipazione alle attività produttive del Conservatorio;
- il superamento degli esami o di altre forme di valutazione;
- il superamento della prova finale;
- l'acquisizione di 180 crediti formativi accademici per i corsi di primo livello e di 120 crediti formativi accademici per i corsi di secondo livello;
- il rilascio del diploma accademico.

Altre evenienze che possono verificarsi nella carriera di uno studente, contemplate dal Manifesto degli studi, sono:

- l'assunzione della qualifica di studente impegnato a tempo parziale;
- l'assunzione della qualifica di studente fuori corso;
- il trasferimento da un'altra istituzione;
- il trasferimento a un'altra istituzione;
- il passaggio di corso nell'ambito dell' ISSM "Luigi Boccherini";
- la sospensione e la riattivazione della carriera;
- la rinuncia al proseguimento degli studi;
- il decadimento dagli studi.

1.2. Strutture di riferimento

Nell'espletamento delle pratiche descritte di seguito, coloro che sono interessati a frequentare o già frequentano un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello presso l'ISSM "Luigi Boccherini" saranno assistiti da:

- la Segreteria Didattica degli studenti (SdS);
- l'Ufficio per la Didattica, l'Orientamento e il Tutorato (UDOT).

1.3. Ulteriore documentazione di riferimento

Le attività formative dell' ISSM "Luigi Boccherini" sono regolate dai seguenti documenti:

- il Regolamento didattico;
- il Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti (RRCD);

Tali documenti sono consultabili sul sito www.boccherini.it

2. OFFERTA FORMATIVA

Corsi di diploma accademico di primo livello e di secondo livello attivi presso l'ISSM "Luigi Boccherini" nell'a. a. 2016-2017:

Arpa - Canto - Chitarra - Clarinetto - Composizione - Contrabbasso - Corno - Fagotto - Flauto - Oboe Pianoforte - Strumenti a percussione - Trombone - Viola - Violino - Violoncello.

3. DOMANDE, ADEMPIMENTI E SESSIONI D'ESAME

3.1 Domande

TIPOLOGIA DI DOMANDA	PERIODO DI PRESENTAZIONE	
Presentazione domanda di ammissione on line	dal 1° maggio al 31 luglio 2016	
Immatricolazione	dal 1° al 31 ottobre 2016	
Passaggio di corso	dal 1° al 30 giugno 2016	
Sospensione della carriera studentesca	dal 1° al 31 luglio 2016	
Riattivazione della carriera studentesca	dal 1° al 31 luglio 2016	
Trasferimento ad altro Conservatorio	dal 1° al 31 luglio 2016	
Trasferimento verso l'ISSM "Boccherini"	dal 1° al 31 luglio 2016	
scrizione studenti diplomandi che non hanno sostenuto la tesi nella essione invernale dal 15 al 30 marzo 2017		
Qualifica di studente impegnato a tempo parziale	dal 1° luglio al 31 ottobre 2016	
Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale	dal 1° luglio al 31 ottobre 2016	

3.2 Adempimenti

TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	PERIODO		
Versamento della prima rata di iscrizione (o rata unica) al primo anno di corso	Entro il 31 ottobre 2016		
Versamento della prima rata di iscrizione (o rata unica) ad anni successivi al primo	Entro il 31 ottobre 2016		
Versamento della seconda rata di iscrizione	Entro il 31 gennaio 2017		
Presentazione titolo della tesi finale	Almeno un mese prima della discussione		
Presentazione della tesi finale Almeno quindici giorni prima discussione			

3.3 Sessioni di esami

TIPOLOGIA DI ESAME	PERIODO	
Esami di ammissione ai corsi accademici	Dal 15 settembre al 10 ottobre 2016	
Sessione estiva esami di corso e tesi finale	dal 1° giugno al 15 luglio 2017	
Sessione autunnale esami di corso e tesi finale	dal 15 settembre al 31 ottobre 2017	
Sessione invernale esami di corso	dal 1° febbraio al 15 marzo 2018	
Sessione invernale tesi finale	dal 1° febbraio al 30 aprile 2018	

4. AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE

4.1. Requisiti di ammissione

4.1.1. Cittadini comunitari e non comunitari

Ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello sono ammessi:

- i cittadini comunitari;
- i cittadini non comunitari equiparati ai cittadini comunitari;
- i cittadini non comunitari residenti all'estero.

Ai fini dell'ammissione agli studi sono equiparati ai cittadini comunitari coloro che provengono dai seguenti paesi:

- Città del Vaticano;
- Islanda:
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- Repubblica di San Marino;
- Svizzera:

nonché:

- i rifugiati politici;
- il personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali con sede in Italia accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede e i relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli;
- i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

4.1.2. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di primo livello

Per essere ammessi a un corso di diploma accademico di primo livello è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

È consentita l'ammissione di candidati che denotino qualità artistiche particolarmente spiccate, ancorché privi del diploma di scuola secondaria superiore che tuttavia dovrà essere conseguito prima di sostenere la prova finale di diploma accademico.

4.1.3. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di secondo livello

Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello è necessario possedere uno dei titoli elencati di seguito:

- un diploma di conservatorio dell'ordinamento previgente (congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore o ad un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo);
- un diploma accademico di primo livello;
- un titolo accademico di primo livello conseguito all'estero e riconosciuto idoneo;
- una laurea dell'ordinamento previgente;
- una laurea triennale;
- una laurea conseguita all'estero e riconosciuta idonea.

4.1.4. Titoli di studio conseguiti all'estero

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è regolato dalla normativa di legge in vigore, della quale si può prendere visione nel sito www.studiare-in-italia.it.

Per i cittadini non comunitari è necessario che il titolo di studio secondario risponda ai requisiti essenziali indicati di seguito:

 deve essere stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza (per ufficiali s'intendono le scuole che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come proprie, statali, o non statali ma legalmente riconosciute dallo stato o accreditate dall'autorità competente di quel paese);

- deve essere valido per l'iscrizione all'università nel sistema educativo di riferimento (quello secondo le cui norme esso è stato rilasciato);
- deve essere stato rilasciato dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva dalla scuola elementare sino alla fine della scuola secondaria (nel calcolo della scolarità non bisogna tenere conto degli anni scolastici eventualmente ripetuti, ma, se previsto dal sistema educativo di riferimento, va considerato l'anno pre-scolare, a condizione che esso costituisca parte integrante del curriculum, a frequenza obbligatoria, e che il relativo programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura nella lingua materna, e i primi elementi del calcolo aritmetico);
- deve dare accesso, nel sistema educativo di riferimento, ad un corso di studio analogo a quello al quale s'intende iscriversi in Italia.

4.1.5. Competenze musicali

Per essere ammessi a frequentare un corso accademico di primo o di secondo livello è richiesta un'adeguata preparazione in campo musicale e, più in particolare, nell'indirizzo al quale è intitolato il corso di diploma prescelto. Tale preparazione sarà accertata attraverso l'esame di ammissione.

4.1.6. Competenze linguistiche per i cittadini stranieri

I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana attraverso il possesso del livello B1 del Framework Europeo del Consiglio d'Europa. Nel caso in cui questa conoscenza non sia certificata durante l'esame di ammissione, il candidato se ammesso, avrà tempo 8 mesi dalla data di immatricolazione per raggiungere la certificazione del livello B1 della lingua italiana.

Sono esonerati dal raggiungimento della certificazione B1 della lingua italiana i cittadini stranieri che possiedono uno dei titoli elencati di seguito:

- diplomi di scuola secondaria superiore rilasciati al termine di 4-5 anni di corso dalle scuole italiane con sede all'estero;
- diplomi di scuola secondaria rilasciati dalla Repubblica Argentina insieme ai cosiddetti certificati complementari che attestano la frequenza di un corso di scuola secondaria comprendente lo studio dell'italiano per almeno 5 anni;
- diplomi di lingua e cultura italiana rilasciati dalle due Università per Stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi di almeno un anno;
- diplomi di competenza in italiano che, rilasciati dall'Università di Roma Tre o dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, corrispondano ai livelli B2 del Framework Europeo del Consiglio d'Europa (tali diplomi possono essere rilasciati anche a seguito di specifici accordi con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o con altre organizzazioni);
- attestati di frequenza di corsi di italiano emessi da altre università italiane che abbiano istituito propri corsi di lingua italiana in forma autonoma oppure in collaborazione con altre istituzioni educative o con enti regionali e locali (il grado di competenza linguistica deve corrispondere al livello B2 del Framework Europeo del Consiglio d'Europa);
- certificazione di competenza linguistica PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) rilasciata dalla Società Dante Alighieri;
- i titoli conseguiti in Slovenia, Croazia e Svizzera presso le scuole di frontiera a gestione pubblica, dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana, sono accettati purché nel paese al cui ordinamento si riferiscono risultino validi per l'ammissione a corsi analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione in Italia.

4.2. Esame di ammissione

4.2.1. Modalità di esame e graduatorie

Tutti i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello dell'ISSM "Luigi Boccherini" sono a numero programmato. Pertanto l'ammissione agli studi è subordinata al superamento di un esame di selezione che valuti le conoscenze e le capacità musicali e culturali dei candidati. A seguito dell'esame di selezione sarà stilata una graduatoria di merito per l'ammissione agli studi nel limite dei posti programmati. Le informazioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di selezione sono pubblicate nel sito www.boccherini.it

4.2.2. Accesso all'esame di ammissione

L'accesso all'esame di ammissione per i corsi di primo e di secondo livello è soggetto:

- alla presentazione della domanda di ammissione esclusivamente in modalità online, attraverso il sito www.boccherini.it;
- al versamento della tassa di € 30,00 non restituible (da allegare alla domanda online) sul conto corrente postale n° 12346516 intestato a: Istituto Superiore di Studi Musicali "Luigi Boccherini", con la causale "Contributo esame di ammissione".

Il periodo della presentazione della domanda di ammissione va dal 1° maggio al 31 luglio dell'anno accademico precedente a quello di iscrizione.

4.3. Immatricolazione al primo anno

4.3.1. Domanda di immatricolazione

I candidati che, nella graduatoria stilata in seguito all'esame di selezione, occupino una posizione utile all'ammissione agli studi possono presentare la domanda di immatricolazione e le attestazioni dei versamenti dovuti servendosi dell'apposita area riservata agli studenti.

4.3.2. Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegati i seguenti documenti da presentare presso la Segreteria Didattica degli studenti:

a) titolo di studio di accesso;

- per gli studenti in possesso di titolo di studio italiano: è sufficiente l'autocertificazione resa nella domanda di immatricolazione;
- per gli studenti in possesso di titolo di studio estero: il titolo di studio originale deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio (per ulteriori informazioni ci si riferisca al sito www.studiare-in-italia.it);

b) due fotografie formato tessera;

- c) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità:
- d) per i cittadini non comunitari residenti all'estero: la copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata dalla copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici rilasciato dalla Questura, oppure la copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- e) l'eventuale richiesta della qualifica di studente impegnato a tempo parziale ;
- f) l'eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica e la relativa attestazione ISEEU/ISEEUU dei redditi e dei patrimoni dell'anno solare precedente ai fini della determinazione della fascia di contribuzione;
- g) non sono tenuti al versamento della prima rata del contributo accademico:
- coloro che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d'onore all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il contributo sarà dovuto nel caso in cui la richiesta fosse respinta);
- i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
- gli studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano.
- h) l'attestazione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

5. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

5.1. Domanda di iscrizione

Gli studenti in corso o fuori corso devono presentare la domanda di iscrizione per l'anno accademico successivo servendosi dell'apposita area riservata agli studenti, nonché delle attestazioni dei versamenti dovuti entro il 31 ottobre 2016.

Non sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione:

• gli studenti diplomandi, vale a dire coloro che nell'anno accademico corrente abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e all'acquisizione dei CFA previsti e intendano sostenere la prova finale entro la prossima sessione di diploma invernale;

• gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione della carriera.

Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro la successiva sessione di diploma invernale, gli studenti diplomandi saranno tenuti a presentare la domanda di iscrizione all'anno accademico in corso e a versare tasse e contributi non aumentati del diritto di mora entro il 30 aprile 2017. Decorso tale termine, tasse e contributi saranno aumentati del diritto di mora.

Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a versare le tasse e i contributi previsti gli studenti diplomandi che intendano usufruire di servizi quali la mobilità internazionale e la collaborazione a tempo parziale.

5.2. Documenti da allegare alla domanda di iscrizione agli anni successivi al primo

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti da presentare presso la Segreteria Didattica degli studenti:

- a) l'eventuale richiesta della qualifica di studente impegnato a tempo parziale;
- b) per i cittadini non comunitari residenti all'estero: la copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata dalla copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici rilasciato dalla Questura, oppure la copia del permesso di soggiorno in corso di validità:
- c) l'eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica e la relativa attestazione ISEEU dei redditi e dei patrimoni dell'anno solare precedente ai fini della determinazione della fascia di contribuzione ;
- d) non sono tenuti al versamento della prima rata del contributo accademico:
- coloro che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d'onore all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il contributo sarà dovuto nel caso in cui la richiesta fosse respinta);
- i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
- gli stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano.
- e) l'attestazione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

6. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

6.1. Criteri generali

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2016 lo studente può presentare la domanda per ottenere la qualifica di studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche per l'anno accademico successivo. Lo stato giuridico di studente impegnato a tempo parziale si acquisisce attivando con l'ISSM "Luigi Boccherini" un rapporto contrattuale su base di reciprocità. Lo studente impegnato a tempo parziale si impegna ad acquisire entro la data di chiusura delle iscrizioni agli anni accademici successivi, nel doppio della durata normale del corso di studi, non meno di 12 e non più di 42 crediti formativi accademici per ciascun anno. Lo studente ottiene contestualmente il prolungamento dello stato di studente in corso e l'esenzione parziale dal pagamento dei contributi accademici per gli anni accademici interessati.

Può chiedere la qualifica di studente impegnato a tempo parziale ogni studente immatricolato o iscritto agli anni normali del corso di diploma di primo o secondo livello che, per motivi di lavoro, di famiglia o altri debitamente documentati, ritenga di non essere nelle condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normali previsti dal Regolamento didattico dell' ISSM "Luigi Boccherini". La condizione di studente impegnato a tempo parziale consente di programmare la distribuzione della frequenza delle lezioni individuali in due anni accademici anziché in uno. I crediti formativi accademici acquisiti all'atto del superamento dei relativi esami di profitto saranno interamente computati nell'anno accademico nel quale lo studente sosterrà l'esame. Si consiglia allo studente a tempo parziale di dividere le ore di frequenza previste in un anno per l'esame di *Prassi esecutiva e repertorio* su due anni, mantenendo una frequenza costante alle lezioni, seppur diluita, secondo lo schema seguente:

Tipologia studente	Disciplina	Ore annuali	Frequenza	Durata lezione
A tempo pieno	Prassi esecutiva	27	settimanale	1 ora
A tempo parziale	Prassi esecutiva	13/14	bisettimanale	1 ora

Lo studente impegnato a tempo parziale:

- ha l'obbligo di presentare il piano di studi per gli anni accademici nei quali assume tale qualifica;
- all'atto dell'immatricolazione deve versare il relativo contributo;
- deve versare ogni anno per intero la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- deve versare, nel primo anno nel quale gode della qualifica, la prima rata del contributo accademico e, nel secondo anno, la prima rata, con le eventuali riduzioni normalmente previste in relazione ai valori ISEEU:
- gode delle medesime esenzioni previste per gli studenti impegnati a tempo pieno.

6.2. Ripetibilità della domanda e limitazioni

La qualifica di studente impegnato a tempo parziale ha la durata dell'anno accademico nel quale la si richiede e del successivo anno accademico addizionale. La qualifica di studente impegnato a tempo parziale può essere ottenuta anche in ulteriori anni accademici, ripresentando la relativa domanda. Con la qualifica di studente impegnato a tempo parziale la durata degli studi può essere prolungata fino al massimo del doppio del periodo previsto per i corsi di primo e di secondo livello. La domanda della qualifica di studente impegnato a tempo parziale non può essere presentata per l'anno accademico nel quale lo studente intende usufruire di servizi quali la mobilità internazionale.

6.3. Perdita della qualifica di studente impegnato a tempo parziale

Lo studente che negli anni accademici nei quali assume la qualifica di studente impegnato a tempo parziale acquisisca meno di 12 o più di 42 crediti formativi accademici perde tale qualifica ed è tenuto a corrispondere le quote dei contributi accademici per le quali aveva goduto dell'esenzione. Lo studente che chieda la sospensione temporanea degli studi o presenti domanda di ritiro perde la qualifica di studente impegnato a tempo parziale ed è tenuto a corrispondere la quota dei contributi accademici per la quale aveva goduto dell'esenzione.

Lo studente che presenti la domanda per sostenere l'esame finale prima della conclusione del ciclo degli anni normali di corso aumentati dell'anno o degli anni nei quali ha ottenuto la qualifica di studente impegnato a tempo parziale, prima della prova finale è tenuto a rimborsare le quote dei contributi accademici per le quali aveva goduto dell'esenzione.

6.4. Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale

In casi eccezionali e debitamente documentati, uno studente che abbia acquisito la qualifica di studente a tempo parziale, nell'anno accademico successivo potrà richiedere la qualifica di studente impegnato a tempo pieno, rinunciando a usufruire del prolungamento di un anno per il completamento degli studi. In tale evenienza lo studente risulterà iscritto all'anno di corso successivo e sarà tenuto a maturare le frequenze residue dell'anno di corso precedente.

La domanda per la rinuncia della qualifica di studente impegnato a tempo parziale deve essere presentata dal 1° luglio al 31 ottobre 2016. In caso di accoglimento dell'istanza lo studente sarà tenuto a corrispondere la quota dei contributi accademici per la quale aveva goduto dell'esenzione.

7. STUDENTI FUORI CORSO

Lo studente che, pur avendo completato gli anni della durata regolare del corso di studio, non abbia acquisito i crediti formativi accademici sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".

La permanenza nella condizione di studente per gli studenti fuori corso può essere vincolata alle verifiche, nelle forme stabilite dalle competenti strutture didattiche, dei crediti formativi accademici acquisiti. Tali verifiche, che consistono nella valutazione della non obsolescenza dei crediti acquisiti, vengono esercitate dopo tre anni trascorsi fuori corso senza avere acquisito ulteriori crediti formativi. Tale norma non si applica nel caso in cui lo studente abbia conseguito tutti i crediti formativi richiesti ad eccezione di quelli riservati alla prova finale.

Lo studente fuori corso è tenuto alla presentazione nei termini prescritti della domanda di iscrizione e al versamento del contributo accademico.

8.TRASFERIMENTI FRA CONSERVATORI O ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE E PASSAGGI DI CORSO

8.1. Trasferimenti in entrata

8.1.1. Criteri generali

In qualunque anno di corso, eccettuato il primo, uno studente proveniente da un'istituzione di formazione superiore può richiedere il trasferimento all' ISSM "Luigi Boccherini". Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

I trasferimenti verso i corsi di diploma accademico di primo e secondo livello attivi nell'anno accademico a venire sono consentiti nei limiti dei posti disponibili e previo accertamento delle competenze utili al regolare proseguimento degli studi tramite audizioni che si svolgeranno dal 15 settembre al 10 ottobre 2016.

Le tasse eventualmente versate dallo studente presso l'istituzione di provenienza non saranno riconosciute. Pertanto le tasse e il contributo accademico relativi all'anno accademico a venire dovranno essere versati per intero presso l'ISSM"Luigi Boccherini", con la sola eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, se già versata per l'anno accademico entrante, nel solo caso di studenti provenienti da istituzioni con sede nella Regione Toscana.

Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento all' ISSM "Luigi Boccherini" non potrà fare ritorno all'istituzione di provenienza prima che sia trascorso un anno accademico, a meno che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.

8.1.2. Domanda di trasferimento

La domanda di trasferimento deve essere presentata servendosi dell'apposito modulo scaricato dal sito www. boccherini.it o distribuito dalla Segreteria degli studenti, alla quale sarà restituito debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta, nonché delle attestazioni dei versamenti dovuti.

La domanda di trasferimento per l'anno accademico a venire deve essere presentata dal 1° al 31 luglio 2016. Copia della domanda di trasferimento dovrà essere presentata a cura dell'interessato alla Segreteria degli studenti dell'istituzione di provenienza.

8.2. Trasferimenti in uscita

8.2.1. Criteri generali

Uno studente dell' ISSM "Luigi Boccherini" può richiedere il trasferimento verso altri conservatori nonché verso altre istituzioni di formazione superiore purché abbia sostenuto almeno un esame di profitto per qualsiasi disciplina curricolare del corso di studi prescelto. Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale.

Lo studente dell' ISSM "Luigi Boccherini" che intenda trasferirsi deve essere in regola con l'iscrizione e il versamento di tasse e contributi relativi all'anno accademico nel quale intende ottenere il trasferimento e a tutti gli anni precedenti.

Lo studente che intenda trasferirsi è tenuto a informarsi dei termini e delle modalità praticati dall'istituzione che lo riceverà. Copia della domanda di trasferimento inoltrata all'istituzione ricevente dovrà essere comunicata alla Segreteria degli studenti dell' ISSM "Luigi Boccherini".

Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento ad un altro istituto non potrà fare ritorno all' ISSM "Luigi Boccherini" prima che sia trascorso un anno accademico, a meno che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.

8.2.2. Rimborso di contributi e tasse

Lo studente che presenti contestualmente domanda di iscrizione all'anno accademico a venire e domanda di trasferimento in uscita è esentato dal pagamento della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta in caso di mancato trasferimento.

In caso di presentazione di domanda di trasferimento successiva alla domanda di iscrizione, su richiesta dell'interessato è previsto il rimborso dell'eventuale pagamento della prima rata del contributo accademico per l'anno accademico entrante, con una decurtazione pari a € 150,00 a titolo di oneri amministrativi.Non è invece rimborsabile la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio delle lezioni: trascorso tale termine, decade ogni diritto di rimborso e lo studente sarà tenuto al versamento delle tasse relative.

8.3. Passaggi di corso di studio nell'ambito dell' ISSM "Luigi Boccherini"

8.3.1. Criteri generali

Il passaggio da un corso di diploma accademico ad un altro corso di diploma accademico di livello corrispondente attivo nell'anno accademico a venire nell' ISSM "Luigi Boccherini" è consentito in qualunque anno di corso, eccettuato il primo. Non è consentito il passaggio ai corsi di studio del vecchio ordinamento e ai corsi di diploma accademico non attivi nell'anno accademico a venire. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'UDOT delibera circa il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti validi per il nuovo curricolo e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti formativi accademici acquisiti ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

Il passaggio al nuovo corso di studio è soggetto:

- al superamento del relativo esame di selezione;
- alla valutazione delle competenze necessarie alla prosecuzione degli studi nel nuovo corso di studi da parte dell'UDOT;
- all'avvenuto rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico a venire.

8.3.2. Domanda di passaggio di corso

La domanda di passaggio di corso deve essere presentata servendosi dell'apposito modulo scaricato dal sito *www.boccherini.it* o distribuito dalla Segreteria degli studenti, alla quale sarà restituito debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

La domanda di passaggio di corso deve essere presentata dal 1° al 30 giugno 2016.

9. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA

9.1. Sospensione della carriera

9.1.1. Criteri generali

La sospensione della carriera può essere richiesta da uno studente iscritto ad un corso di diploma accademico di primo livello o di secondo livello che, avendone i requisiti per l'accesso, intenda frequentare:

- un master o un corso di diploma accademico di perfezionamento, di durata almeno annuale e fondato sull'accumulo di non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici annui;
- una scuola di specializzazione;
- una scuola o un corso di dottorato di ricerca;
- un corso di studio presso un'accademia militare;
- un corso di studio di secondo livello presso un ateneo italiano o estero; oppure se presenta gravi problemi medici debitamente certificati.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità sospesa sulla matricola del corso di studio sospeso, mentre può avere un'iscrizione attiva sulla matricola del corso di studio che ha generato la sospensione. L'Istituto della sospensione della carriera consente allo studente di non violare il divieto dell'iscrizione in contemporanea.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di studio sospeso, mentre deve svolgere regolarmente la carriera nel corso di studio causa della sospensione. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. Il periodo di sospensione della carriera non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di sospensione sospende i termini di decadenza.

La sospensione della carriera può essere <u>chiesta una sola volta nel corso della carriera accademica dello studente</u>. Il periodo di sospensione della carriera può protrarsi limitatamente alla durata regolare del corso di studio causa della sospensione.

9.1.2.Domanda di sospensione della carriera

La sospensione della carriera deve essere richiesta prima di perfezionare l'iscrizione al corso di studio che causa la sospensione. La richiesta di sospensione della carriera deve essere presentata attraverso l'apposito modulo scaricato dal sito *www. boccherini.it* o distribuito dalla Segreteria degli studenti, alla quale sarà restituito debitamente compilato e accompagnato dalla consegna del libretto di iscrizione al corso di studi sospeso.

La domanda di sospensione della carriera deve essere presentata dal 1° al 31 luglio 2016 allegando ricevuta di contributo di sospensione di € 150,00.

9.2. Riattivazione della carriera dopo la sospensione

La richiesta di riattivazione della carriera del corso di studio sospeso deve essere effettuata attraverso l'apposito modulo scaricato dal sito *www. boccherini.it* o distribuito dalla Segreteria degli studenti, alla quale sarà restituito debitamente compilato, e può essere presentata solo a seguito del conseguimento del titolo di studio causa della sospensione o della rinuncia formale all'iscrizione allo stesso o alla cessazione del motivo che aveva determinato l'interruzione.

È ammessa, con riserva, la riattivazione della carriera nel caso lo studente debba sostenere nella successiva sessione di diploma invernale la sola prova finale del corso di studi che ha causato la sospensione della carriera.

La domanda di riattivazione della carriera per l'anno accademico a venire deve essere presentata dal 1° al 31 luglio 2016.

10. RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E DECADIMENTO DAGLI STUDI

10.1. Rinuncia al proseguimento degli studi

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento degli studi comunicandolo per mezzo dell'apposito modulo scaricato dal sito *www. boccherini.it* o distribuito dalla Segreteria degli studenti, alla quale sarà restituito debitamente compilato e accompagnato dalla consegna del libretto di iscrizione al corso di studi.

La comunicazione di rinuncia sarà accolta nel solo caso in cui lo studente risulti in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. In caso diverso lo studente resterà immatricolato sino al naturale decadimento dagli studi e pertanto nel frattempo non potrà frequentare a tempo pieno nessun altro corso di studi in nessun'altra istituzione di formazione superiore.

La rinuncia è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio.

In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi entro il 31 ottobre 2016, lo studente non sarà tenuto al versamento dei contributi accademici. In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi entro il 31 gennaio 2017, lo studente non sarà tenuto al versamento della seconda rata dei contributi accademici. In caso in cui la rinuncia alla prosecuzione degli studi avvenga dopo il 31 gennaio 2017, lo studente sarà tenuto al versamento per intero dei contributi accademici.

10.2. Decadimento dagli studi

Dopo un periodo di interruzione degli studi di tre anni accademici consecutivi a causa del mancato rinnovo dell'iscrizione e del mancato pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, lo studente decade dagli studi. Lo studente non potrà più compiere alcun atto di carriera né richiedere la ricongiunzione di carriera.

Lo studente che in seguito intenda riprendere gli studi dovrà sottoporsi nuovamente all'esame di selezione e, nel caso occupi una posizione utile nella graduatoria stilata a seguito della selezione, dovrà richiedere una nuova immatricolazione.

11. CONTRIBUTI E TASSE REGIONALI

11.1. Primo anno accademico di frequenza

Il candidato ammesso a frequentare un corso accademico di primo o di secondo livello nel primo anno accademico di frequenza dovrà versare:

- il contributo di immatricolazione di € 100 da esibre presso la Segreteria Didattica;
- il contributo accademico per l'anno accademico entrante la cui ricevuta dovrà essere caricata on line nell' area riservata agli studenti;
- la tassa regionale a favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario da esibire presso la Segreteria Didattica.

L'immatricolazione, necessaria per poter iniziare a frequentare le lezioni, avverrà solo a fronte del versamento della tassa regionale e di tutti i contributi dovuti.

11.1.1. Contributo di immatricolazione

Il contributo di immatricolazione dell'ammontare di € 100, sarà versato entro il 31 ottobre 2016 sul conto corrente postale n° 12346516 intestato a: Istituzione di Alta Cultura Istituto Musicale "Luigi Boccherini", con la causale "Contributo di immatricolazione A.A. [indicazione dell'anno accademico interessato]"e dovrà essere esibito presso la Segreteria Didattica .

11.1.2. Anni successivi al primo

Lo studente che si iscrive a un anno successivo al primo di un corso accademico di primo o di secondo livello dovrà versare:

- il contributo accademico per l'anno accademico entrante la cui ricevuta dovrà essere caricata on line nell' area riservata agli studenti;
- la tassa regionale a favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

11.1.3. Contributo accademico

Il contributo accademico sarà versato in due rate.

La prima rata, per l'ammontare indicato nella tabella A, sarà versata entro il 31 ottobre 2016 insieme all'eventuale contributo di immatricolazione, sul conto corrente postale n° 12346516 intestato a: Istituzione di Alta Cultura Istituto Musicale "Luigi Boccherini", con la causale "Contributo accademico A.A. [indicazione dell'anno accademico interessato], prima rata, corso accademico di primo [o secondo] livello". La seconda rata sarà versata entro il 31 gennaio 2017, sul conto corrente postale n° 12346516 intestato a: Istituzione di Alta Cultura Istituto Musicale "Luigi Boccherini", con la causale "Contributo accademico A.A. [indicazione dell'anno accademico interessato], seconda rata, corso accademico di primo [o secondo] livello".

TABELLA A IMPORTI DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI PER L'ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Tipologia di Corso	Prima rata	Scadenza prima rata	Seconda rata	Scadenza seconda rata
Corsi di Primo livello (triennio)	€ 500,00	31 ottobre 2016	€ 500,00	31 gennaio 2017
Corsi di Secondo livello (biennio)	€ 500,00	31 ottobre 2016	€ 500,00	31 gennaio 2017

11.1.4. Diritto allo studio.

Agli studenti dei corsi triennali e biennali si applicano le norme previste da leggi statali e regionali in materia di Diritto allo Studio Universitario. Per ogni informazione è possibile consultare il sito http://www.dsu.toscana.it.

11.1.5. Esoneri dal pagamento del contributo accademico

Non sono tenuti al versamento del contributo accademico:

- coloro che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d'onore all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (la rata sarà dovuta nel caso in cui la richiesta fosse respinta);
- i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
- gli studenti che presentino contestualmente domanda di iscrizione ad un anno accademico successivo al primo e domanda di trasferimento in uscita (la rata sarà dovuta in caso di mancato trasferimento).

Gli studenti che risulteranno in seguito esclusi dalla borsa di studio o dal prestito d'onore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario saranno tenuti a versare la prima rata del contributo accademico, non aumentato del diritto di mora, entro dieci giorni dalla comunicazione.

Gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% sono tenuti al pagamento del solo contributo di immatricolazione.

11.1.6 RIDUZIONI NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI

È prevista una riduzione del 30% del contributo accademico annuale per i corsi accademici di primo e di secondo livello qualora il coefficiente ISEEU dello studente sia pari o inferiore ad € 17.000,00. La ichiesta di riduzione del contributo accademico deve essere inderogabilmente presentata insieme alla relativa documentazione all'atto dell'iscrizione.

La compilazione del modello ISEEU da allegare alla domanda di iscrizione potrà essere richiesta ai CAF. Si richiede che la dichiarazione ISEEU sia effettuata sulla base dei redditi percepiti nell'anno precedente a quello di iscrizione. Su tutte le dichiarazioni ISEEU presentate l'ISSM "Luigi Boccherini" si riserva di effettuare i controlli previsti dalla legge, incaricando delle conseguenti procedure di verifica i competenti uffici.

Non possono presentare l'attestazione ISEEU:

- gli studenti stranieri che non hanno la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all'AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in paesi esteri e non siano inseriti in una dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all'estero;
- gli studenti extra-comunitari;
- gli studenti apolidi o rifugiati politici.

Per queste tipologie di studenti sono previste attestazioni particolari della situazione reddituale e patrimoniale esposte nel sito <u>www.studiare-in-italia.it</u>, che l'amministrazione dell'Istituto si riserva di valutare ai fini di una eventuale riduzione nel pagamento dei contributi accademici.

11.1.7 ALTRE RIDUZIONI

L'ISSM "Luigi Boccherini" applica inoltre le seguenti riduzioni ai contributi accademici per i corsi di primo e di secondo livello:

- 50% per l'iscrizione ad un secondo corso.

Coloro che già usufruiscono della riduzione ISEEU non possono usufruire delle riduzioni su indicate.

11.2. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per l'ammontare di € 140,00, sarà versata contestualmente agli altri contributi dovuti direttamente alla Regione Toscana http://www.dsu.toscana.it.

11.3. Soprattasse per ritardi nei versamenti dei contributi accademici. Conseguenze della condizione di morosità.

Come già descritto in altra parte del presente Manifesto agli studi, i versamenti dei contributi accademici, devono avvenire entro le scadenze. Qualora le scadenze non siano rispettate verranno applicate maggiorazioni del 10% sui contributi accademici.

Lo studente che **non sia in regola** col pagamento dei contributi non può:

- essere ammesso alla frequenza e agli esami di profitto;
- essere iscritto all'anno successivo di corso;
- ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio per la parte che si riferisce al difetto di pagamento;
- ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore.

11.4. Studenti impegnati a tempo parziale

Gli studenti che hanno ottenuto la qualifica di studenti impegnati a tempo parziale nelle attività didattiche sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi accademici seguenti:

- il contributo accademico per l'anno accademico a venire limitatamente alla prima rata;
- la tassa regionale a favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Nell'anno accademico successivo a quello nel quale abbia ottenuto la qualifica di studente impegnato a tempo parziale, lo studente sarà tenuto al versamento della sola prima rata del contributo accademico. Modalità, scadenze, riduzioni e soprattasse sono uguali a quelle previste per il primo anno.

11.5. Studenti diplomandi

Gli studenti diplomandi, vale a dire coloro che abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e all'acquisizione dei CFA previsti e intendano sostenere la prova finale entro la sessione di diploma invernale, sono esonerati dal pagamento delle tasse per l'anno accademico a venire. Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro la sessione di diploma invernale, gli studenti diplomandi saranno tenuti a presentare la domanda di iscrizione all'anno accademico corrente e a versare le tasse e i contributi non aumentati del diritto di mora.

Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a versare le tasse e i contributi previsti gli studenti diplomandi che intendano usufruire di servizi quali la mobilità internazionale e la collaborazione a tempo parziale.

12. BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE

12.1. Borse di studio

L'ISSM "Luigi Boccherini" può erogare assegni e borse di studio e attivare ogni forma di sostegno economico allo studio, compreso il lavoro a tempo parziale degli studenti.

12.2. Collaborazioni a tempo parziale

L'ISSM "Luigi Boccherini" può predisporre a favore degli studenti contratti di collaborazione a tempo parziale per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi agli studenti. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività per un massimo di 150 ore che, di norma, dovrà essere completata entro l'anno accademico in corso. Le presenze dei collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell'attività degli studenti.

La collaborazione non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né a riconoscimento di crediti utili alla carriera dello studente.

Il compenso per tale attività è fissato in € 10,001'ora ed ad esso si applica il disposto dell'art. 13 della legge 2 Dicembre 1991, n. 390. Il pagamento sarà effettuato a conclusione dell'attività prevista, a seguito di una verifica delle prestazioni effettuate.

A tali collaborazioni possono accedere gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello presso l'ISSM "Luigi Boccherini" in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- diploma di scuola media superiore.

A tali collaborazioni si accede mediante concorso, secondo le modalità e i criteri determinati con apposito bando pubblicato per almeno 14 giorni sul sito www.boccherini.it

13.NORME SUGLI ESAMI

13.1. Adempimenti dello studente

Lo studente che intende sostenere un esame deve <u>obbligatoriamente iscriversi</u> all'appello relativo utilizzando l'area riservata studenti. Lo studente che non risulterà iscritto non potrà sostenere il relativo esame.

13.2. Adempimenti del docente

- ➤ Il docente deve obbligatoriamente inserire 2 appelli per ogni sessione di esame attraverso l'area riservata docenti.
- ➤ Tra il I e il II appello devono passare almeno 14 gg.
- ➤ Nel caso in cui tutti gli allievi si presentino al I appello il II decade.

13.3. Norme generali sugli esami

- Lo studente che non supera l'esame del I appello non può presentarsi al II;
- Lo studente che rifiuta il voto al I appello può presentarsi al II.

13.4. Media ponderata e voto di laurea

Il voto di laurea si ottiene sommando la valutazione della prova finale alla media ponderata dei voti degli esami sostenuti durante il corso triennale, riportata in centodecimi. Ogni 3 lodi sarà assegnato 1 punto aggiuntivo, fino a un massimo di 2 punti. I punti così ottenuti verranno aggiunti alla media ponderata calcolata in centodecimi. L'eventuale lode può essere attribuita solo all'unanimità. La commissione può anche attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" per particolari meriti. La media ponderata si ottiene sommando il prodotto tra il voto di ciascun esame e i crediti (CFA) ad esso associati, diviso il totale dei crediti. Le lodi e le attività formative che prevedono solo un giudizio di idoneità, con i relativi CFA, non concorrono alla formazione della media ponderata. L'arrotondamento per eccesso è concesso, a discrezione della commissione, solo se la parte decimale è superiore a 5.

Per l' I.S.S.M. "L.Boccherini" Il Direttore

F.to M° Fabrizio Papi